



IL GIUDICE PERITO D'ARTE di Fabrizio Lemme

Da secoli gli studiosi del diritto processuale disputano intorno alla discussa figura dell'**azione di accertamento**, le cui origini risalgono al diritto medioevale, quando, come si narra, un giovane *doctor* bolognese, dovendo abbandonare la città felsinea ove aveva concluso gli studi, avrebbe chiamato in giudizio osti ed albergatori locali, per far accertare dal Giudice che aveva saldato i suoi conti. Si dice che i presupposti dell'azione di accertamento sono l'incertezza oggettiva di una situazione giuridicamente rilevante; l'interesse attuale dell'istante a far rimuovere tale incertezza; la possibilità di un accertamento oggettivo, cui il giudice possa pervenire nell'ambito delle certezze umane.

Su questi problemi, si innesta un'altra "*querelle*", quella sulla **verità processuale**, che può anche non collimare con la **verità scientifica**.

La prima, si fa coincidere con il grado elevato di probabilità; la seconda, con un grado di probabilità prossimo alla certezza assoluta (99,9%).

E, nel campo del diritto penale, una epocale sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU.PP., la n. 27 del 10.7.2002, della quale è stato estensore il Cons. Canzio, ha affermato che, in materia di responsabilità medica (ma il principio è estensibile a qualsiasi altra forma di responsabilità), la verità processuale coincide con la verità scientifica.

In questo contesto, va esaminata una sentenza pronunciata, nel dicembre 2002, dalla Corte d'Appello di Milano, in una vicenda che contrapponeva la Giulio Einaudi Editore in a.s. ai fratelli Manzoni (figli di Piero) e l'Archivio Manzoni.

La prima aveva introdotto un giudizio di accertamento dell'autenticità di un'opera di Piero Manzoni, negata dai figli dell'artista e dall'Archivio.

Dopo un insuccesso di primo grado, la Corte d'Appello, recependo la perizia redatta dal Prof. Adriano Altamira, aveva dichiarato autentica l'opera d'arte, che in effetti è stata poi recentemente ripresentata da una importantissima casa d'aste italiana, con la dicitura (assolutamente ineccepibile): "autenticità accertata dall'Autorità Giudiziaria".

Che cos'è che non mi convince in questa sentenza e nel commento favorevole che ad essa hanno dedicato due avvocati milanesi, sulla rivista "Il Diritto Industriale"?

Abbiamo prima chiarito che uno dei presupposti dell'azione di accertamento consiste nella possibilità di rimuovere la situazione di incertezza attraverso strumenti di rilievo oggettivo.

Certo, se andiamo ad analizzare la scienza nella sua "epistemologia", vediamo che ben pochi argomenti sono suscettibili di raggiungimenti oggettivi e soprattutto definitivi.

Esiste, peraltro, **una verità storica** e, ad esempio,



nel campo della medicina, il rapporto di patogenesi conosce dei raggiungimenti variabili ma sufficientemente certi nei vari momenti storici: la verità immutabile appartiene solo alla divinità, non è cosa che appartenga all'uomo.

Ma, nel campo di quella scienza umana che è l'attribuzionistica (ossia, il procedimento attraverso il quale si afferma che un'opera d'arte sia riferibile ad un determinato autore), al di là delle rare ipotesi di una **certezza documentabile**, di segno positivo o negativo, sono possibili solo opinioni meramente soggettive.

Ora l'opinione, pur rispettabilissima, del Prof. Altamira non ha, di per sé, maggiore autorità delle opinioni degli altri critici (Prof. Bellavia, Prof. De Sanna) che avevano tutti offerto le loro **personali conclusioni** in ordine alla autenticità dell'opera di Piero Manzoni.

L'opinione è per sua natura incoercibile: è possibile che qualcuno mi chiami in giudizio, ammesso ne abbia un interesse qualificato, perché il giudice accerti la mancanza di fondamento della mia personale opinione negativa sul nostro premier Silvio Berlusconi?

Certamente no, perché non esistono parametri sui quali sia possibile fondare l'opinione negativa e quella positiva, entrambe poggiandosi, nonostante tutto, su elementi di assoluta opinabilità.

Alla stessa stregua, se Tizio esprime **la sua opinione** che un'opera d'arte sia o non sia autentica, non

esistono criteri di privilegio (in particolare, la sua parentela con l'autore) che consentano di affermare o di escludere il fondamento di tale **opinione**.

E allora la sostituzione d'imperio delle conclusioni del Prof. Altamira a quelle dei colleghi De Sanna e Bellavia; più in generale, l'affermazione della falsità o autenticità di un'opera d'arte, non può, salvo casi eccezionali e manifesti, essere raggiunta per via di legge.

Bisogna prendere atto che solo la comunità scientifica potrà esprimere un'opinione che sia prossima alla realtà storica, si ripete, con l'eccezione di quelle autenticità o falsità manifeste, che si colgono anche in assenza di significativi dibattiti.

Al di là di questi casi limite, il Giudice deve prendere atto dell'impossibilità di sostituire la sua verità a quella validamente espressa da seri operatori del settore.

Proprio in quest'ottica, ho sempre rifiutato di patrocinare azioni volte a contestare l'opinione di studiosi seri in ordine all'autenticità o meno di opere loro sottoposte.

E tale orientamento negativo confermo, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano ed il commento ad essa dei due colleghi milanesi.